SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

124° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERNARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali» **(2981)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* ..... *Pag.* 6, 9, 10 e *passim*
BERNINI, *ministro dei trasporti* . 8, 9, 10 e *passim*
MARNIGA *(PSI)* 29
VISCONTI *(Com -PDS.)* 25, 29

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo «Concorso dello Stato nel ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche degli enti locali e delle Regioni»

«Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli» **(3042)**, d'iniziativa dei deputati Savio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* .. *Pag.* 29, 30
BERNINI, *ministro dei trasporti* 30

«Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio» **(3153)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* 2, 4, 6
BERNINI, *ministro dei trasporti* 2, 4, 6
ULIANICH *(Sin.Ind.)* 2

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio» (3153)
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta antimeridiana di oggi.

Passiamo ora all'esame e la votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'anno 1995, dedicato a Guglielmo Marconi, è proclamato «anno marconiano 1995».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. L'anno 1995, dedicato a Guglielmo Marconi, è proclamato "1995: anno di Guglielmo Marconi"».

1.1 ULIANICH, BERNARDI

ULIANICH. Con questo emendamento si sostituiscono le parole: «anno marconiano 1995» con le parole: «1995: anno di Guglielmo Marconi».

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1.

È approvato.

Art. 2.

1. Le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio hanno lo scopo:

a) di favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Guglielmo Marconi;

b) di promuovere lo sviluppo degli studi scientifici e di sperimentazione nel settore delle telecomunicazioni, nonchè sulle trasformazioni delle comunicazioni e delle informazioni, anche favorendo la progettazione e la realizzazione di prototipi;

c) di finanziare e sostenere, direttamente od in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni e singoli privati, attività formative, editoriali, espositive, congressuali, culturali, scientifiche e di spettacolo al fine di dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia ed all'estero;

d) di promuovere e realizzare impianti tecnici e strumentali per la diffusione del pensiero e delle immagini, reti di comunicazione e informazione, anche via satellite, infrastrutture di comunicazione ed impianti di utilità sociale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Comitato nazionale per le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 1991, ha i seguenti compiti:

a) elegge i sei membri della Giunta esecutiva;

b) propone orientamenti e indirizzi;

c) approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore, sentiti la Giunta della regione Emilia-Romagna ed il Consiglio di amministrazione della Fondazione Guglielmo Marconi;

d) assume iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.

2. Per la realizzazione degli obiettivi del programma e dei piani il Comitato nazionale si avvale della Fondazione Guglielmo Marconi e delle competenti amministrazioni statali e locali, che operano in piena autonomia finanziaria e di organizzazione e di gestione, nonchè di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, singoli privati.

3. La realizzazione del programma e la esecuzione dei lavori tengono conto delle disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale contenute nella legge della regione Emilia-Romagna 5 settembre 1988, n. 36, e, in particolare, delle norme che regolano i progetti territoriali operativi. La localizzazione dei progetti da realizzare è concordata con la Giunta della regione Emilia-Romagna.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Art. 3.

Alla lettera c) *del comma 1, sostituire le parole*: «di amministrazione» *con la seguente*: «direttivo».

3.1 BERNARDI

Questo emendamento comporta la sostituzione delle parole «di amministrazione» con la parola «direttivo».

Sono favorevole.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Esprimo a nome del Governo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1.

È approvato.

Art. 4.

1. La Giunta esecutiva, composta oltre che dal Segretario generale del Comitato, che la presiede, da sei membri eletti dal Comitato stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), ha i seguenti compiti:

a) formula il programma generale delle celebrazioni, sentiti la Giunta della regione Emilia-Romagna ed il Consiglio direttivo della Fondazione Guglielmo Marconi, ed i piani di settore, sulla base dei programmi e progetti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici territoriali competenti;

b) espleta attività di coordinamento tra le iniziative;

c) esercita attività di controllo sull'attuazione del programma generale e sui singoli progetti;

d) dà pareri su ogni questione inerente ai progetti ed ai programmi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Il Segretario generale del Comitato nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, svolge i seguenti compiti:

a) presiede la Giunta esecutiva e ne coordina l'attività;

b) cura i rapporti con le amministrazioni statali, la regione Emilia-Romagna, gli enti territoriali, la Fondazione Guglielmo Marconi

e tutti gli altri enti pubblici e privati che partecipano alle attività connesse alle celebrazioni;

c) cura il coordinamento della attuazione del programma generale delle celebrazioni, verificando la puntuale esecuzione dei singoli programmi e progetti e riferendone al Comitato nazionale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. Gli scopi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), sono realizzati dalla Fondazione Guglielmo Marconi, ente morale avente personalità giuridica riconosciuta, con sede in Pontecchio Marconi (Bologna), direttamente o per il tramite di organismi pubblici e privati.

2. Gli scopi indicati alla lettera *d*) del comma 1 del medesimo articolo 2 sono realizzati dalle amministrazioni statali, dagli enti territoriali competenti, nonchè dagli altri enti pubblici e privati interessati.

3. Per le realizzazioni di cui al comma 1 sono posti a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e trasferiti alla Fondazione Guglielmo Marconi contributi per lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

4. I fondi di qualsiasi provenienza finalizzati agli scopi di cui al comma 1 affluiscono in apposita contabilità separata del bilancio della Fondazione Guglielmo Marconi.

5. La Fondazione Guglielmo Marconi amministra i fondi di cui al comma 3 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie.

6. Per la realizzazione degli scopi di cui al comma 1 la Fondazione Guglielmo Marconi può assumere personale a tempo determinato. Provvede, inoltre, a quanto possa occorrere per il funzionamento del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e della Segreteria generale.

7. Al termine delle celebrazioni, i beni ed i materiali acquistati con i fondi che transitano per la contabilità separata resteranno in dotazione alla Fondazione Guglielmo Marconi.

8. Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della Giunta esecutiva di cui all'articolo 4.

9. Il controllo sulla contabilità separata è affidata al Collegio dei revisori della Fondazione Guglielmo Marconi.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere: «nel limite di un onere di 100 milioni annui».

6.1 BERNARDI

Questo emendamento viene da me formulato sulla base di una richiesta pervenutaci dalla Commissione bilancio.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Esprimo a nome del Governo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

1. Al termine delle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri presenterà al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Se non si fanno osservazioni metto ai voti il provvedimento nel suo complesso con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,45 alle 16,50.

«Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali» (2981)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali» di cui io stesso, in sostituzione del senatore Chimenti, sono relatore.

Ricordo ai colleghi che nel corso della seduta del 15 gennaio scorso erano stati illustrati gli emendamenti presentati al testo e che da quella data ad oggi sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª, della 2ª e della 6ª Commissione, mentre la 5ª Commissione ha subordinato il suo parere favorevole all'introduzione di talune modifiche.

Possiamo dunque procedere all'esame degli articoli. Prima di dare lettura dell'articolo 1 però ricordo che avevo predisposto il seguente emendamento sostitutivo del titolo del disegno di legge:

Sostituire il titolo con il seguente: «Concorso dello Stato nel ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche degli enti locali e delle Regioni».

0.1 BERNARDI

Se i miei emendamenti soppressivi di una serie di articoli del testo al nostro esame saranno accolti si renderà infatti necessaria anche la modifica del titolo del provvedimento.

Do ora lettura dell'articolo 1:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di trasporti pubblici locali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni e gli enti locali si attengono ad essi ciascuno secondo il proprio ordinamento. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, salve le competenze specifiche delle medesime e secondo le relative norme di attuazione.

2. Si intendono per trasporti pubblici locali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

3. Sono assimilati al trasporto pubblico locale, ai fini dell'applicazione della presente legge, i servizi effettuati con carattere complementare di competenza regionale.

4. Appartengono altresì alla competenza regionale le funzioni amministrative trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di trasporti pubblici.

5. Le regioni delegano, di norma, agli enti locali od alle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 BERNARDI

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono assimilati al trasporto pubblico locale, ai fini dell'applicazione della presente legge, i servizi effettuati con carattere complementare ma necessari, rispetto ai servizi di trasporto pubblico locale, anche se svolti su itinerari alternativi e, o, a chiamata, nonchè quelli che si svolgono in acque marittime aperte alla navigazione promiscua o destinati ad assicurare il collegamento con le isole minori, o tra centi abitati costieri».

1.2 SENESI

Metto ai voti l'emendamento 1.1, da me presentato.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. A nome del Governo esprimo parere favorevole.

È approvato.

È pertanto precluso l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Senesi.

La stessa senatrice ha poi presentato il seguente emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. A decorrere dall'inizio dell'esercizio successivo alla entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative statali in materia di linee ferroviarie in concessione, comprese quelle in gestione commissariale governativva, sono delegate alle regioni nel cui territorio sono esercitati gli impianti.

2. Sono altresì delegate alle regioni interessate, le funzioni amministrative, in materia di esercizio di linee ferroviarie secondarie di rilevanza esclusivamente regionale, gestite dalll'Ente delle ferrovie dello Stato, per le quali intervenga, entro sei mesi, richiesta di affidamento da parte delle regioni interessate.

3. Le regioni esercitano direttamente o subdelegandole alle autorità di bacino, le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616. Il Ministro dei trasporti è incaricato di provvedere alla trasmissione alle regioni degli atti concernenti le funzioni delegate con la presente legge.

4. Le modalità di esercizio dei servizi ferroviari delegati che si svolgono parzialmente in regioni limitrofe, sono stabiliti dalla regione delegante d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore dell'esercizio ferroviario.

5. Restano di competenza statale, oltre le funzioni di indirizzo e coordinamento, per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo, nonchè le funzioni di controllo della sicurezza degli impianti e di collaudo delle opere ferroviarie.

6. Entro un anno dalla intervenuta delega alle regioni, cessano le gestioni commissariali governative. Le regioni sono tenute, entro tale termine a provvedere a nuove forme di gestione, assegnando i predetti servizi ferroviari, a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei servizi pubblici di trasporto, mediante contratti di servizio atti a disciplinare obblighi e diritti delle parti».

1.0.1 SENESI

Su questo emendamento, nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Anche il Governo dichiara la sua contrarietà a tale emendamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto allora ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Senesi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo che segue:

Art. 2.

1. I servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale debbono essere esercitati secondo principi di economicità e di efficienza da conseguirsi anche attraverso un assetto dei servizi basato sulla non concorrenzialità tra i vari modi di trasporto, nonchè un miglioramento delle gestioni aziendali mediante piani di ristrutturazione e di risanamento da conseguirsi anche con accorpamento delle stesse.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2.1 BERNARDI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. I servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale debbono essere esercitati da soggetti aventi il possesso dei requisiti tecnici ed economici, secondo princìpi di economicità e di efficienza da conseguirsi anche attraverso un assetto dei servizi, basato sulla non concorrenzialità tra i vari modi di trasporto, nonchè un miglioramento delle gestioni aziendali mediante piani di ristrutturazione e di risanamento da conseguirsi, anche con accorpamento delle stesse.

2. Ai fini del possesso dei requisiti tecnici, le ragioni hanno facoltà di autorizzare l'utilizzazione da parte dei soggetti gestori, di materiale rotabile e di attrezzature di cui il soggetto stesso risulti proprietario, o ne abbia la disponibilità mediante contratto di usufrutto, di comodato, di locazione con facoltà di compera o con contratto di noleggio».

2.2 SENESI

BERNINI, *ministro dei trasporti*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal presidente Bernardi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.1.

È approvato.

Resta pertanto precluso l'emendamento 2.2.
Do lettura dell'articolo che segue:

CAPO II

FONDO NAZIONALE PER I CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti il Fondo nazionale, da ripartirsi fra le regioni a statuto ordinario, per i contributi di esercizio a favore delle aziende pubbliche e private che esercitano i servizi di cui all'articolo 1.

2. I contributi sono commisurati alla parte del costo standardizzato del servizio non coperta dai ricavi teorici presunti determinati nel coefficiente di esercizio stabilito ai sensi dell'articolo 6.

3. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'esercizio dei servizi di trasporto non coperti dalle tariffe, per la cui determinazione non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 febbraio

1986, n. 41, e dai contributi di cui al comma 2 sono a carico delle regioni, che vi provvedono con le proprie risorse.

4. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ad esso sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3.1 BERNARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per i trasporti locali, da ripartirsi fra le regioni a statuto ordinario, per il concorso nelle spese delle regioni per il rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione degli obblighi di servizio e tariffari, a favore delle aziende pubbliche e private, che esercitano i servizi di cui all'articolo 1 e 1-*bis*.

2. Il fondo per il concorso dello Stato negli oneri per il rimborso degli obblighi di servizio e tariffari, è determinato in modo da assicurare la copertura, nei limiti del 50 per cento della differenza tra il costo standardizzato di riferimento e le entrate previste in applicazione del coefficiente di esercizio di cui al successivo articolo 6.

3. Le regioni provvedono alla assunzione degli oneri relativi agli obblighi di servizio, da esse imposti ai sensi della presente legge, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione delle regioni stesse. Alla copertura della relativa spesa, le regioni provvedono utilizzando risorse proprie e quelle ad esse assegnate dal fondo di cui al presente articolo.

5. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento ai programmi biennali».

3.2 SENESI

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto allora ai voti l'emendamento 3.1, che ho presentato io stesso.

È approvato.

In conseguenza è dichiarato precluso l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Senesi.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Ai fini della ripartizione dei contributi di cui all'articolo 3, le regioni, nell'ambito delle loro competenze:

a) definiscono la politica regionale dei trasporti in armonia con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali;

b) predispongono i piani regionali dei trasporti ed i loro aggiornamenti, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico, anche al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento con i servizi ferroviari e di evitare duplicati concorrenziali delle linee di trasporto pubblico, esercitando le scelte previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;

c) adottano programmi biennali di assetto dei servizi che, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2 ed in coerenza con quanto previsto nei punti *a*) e *b*), assicurino un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato tra i vari modi, in rapporto ai fabbisogni di mobilità.

2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro il 30 aprile dell'anno precedente il biennio considerato da ciascun programma, al CIPET (Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto) il quale, verificata la compatibilità degli stessi con le disposizioni di cui all'articolo 2 e con quanto previsto ai punti *a*) e *b*) del comma 1, li approva entro sessanta giorni.

3. In sede di approvazione dei programmi regionali il CIPET individua i servizi incompatibili con le prescrizioni dell'articolo 2 ai fini della loro esclusione dai contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che in caso di concorrenzialità è privilegiato il servizio su rotaia.

4. Qualora il programma presentato non risulti approvato entro il termine di cui al comma 2, il Ministro dei trasporti può provvedere ad erogare alle regioni interessate acconti in misura non superiore al 70 per cento della quota attribuita per l'anno precedente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

5. L'adozione di tali programmi e la relativa approvazione da parte del CIPET costituiscono presupposto necessario ed inderogabile per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4.1 BERNARDI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

1. Per il conseguimento dei predetti princìpi, le regioni:

a) definiscono la politica dei trasporti in armonia con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali; attraverso la formazione dei Piani regionali dei trasporti e dei loro aggiornamenti, ripartiscono il territorio in bacini di traffico, facendoli di norma coincidere con i territori delle province e delle città metropolitane;

b) predispongono i piani regionali dei trasporti ed i loro aggiornamenti, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico, anche al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento con i servizi di propria competenza o ad esse delegate;

c) adottano programmi biennali di assetto dei servizi che nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 ed in coerenza con quanto previsto nei punti *a*) e *b*), assicurino un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato tra i vari modi in rapporto ai fabbisogni di mobilità espressi dalle comunità locali.

2. I piani regionali dei trasporti, contengono gli indirizzi programmatici per le azioni amministrative e per gli interventi finanziari rivolti:

a) alla razionalizzazione dei flussi di mobilità delle persone e delle merci, riguardanti l'offerta dei vari modi di trasporto nel territorio regionale e nelle sue aree urbanizzate, nonchè per l'accesso alle infrastrutture ed ai servizi di particolare significatività e attrazione per la domanda;

b) al coordinamento e alla integrazione, tra i vari modi di trasporto, presenti nel territorio regionale, in funzione di migliorare la produttività e l'efficenza dell'offerta;

c) al governo organizzativo, funzionale ed economico dei trasporti pubblici di interesse locale.

d) alla emanazione di indirizzi per la formazione dei piani di bacino e dei piani della mobilità urbana e del traffico.

3. Le province e le città metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assumono le funzioni di autorità di bacino, secondo il loro ordinamento, curano la elaborazione dei piani di bacino di trasporto, concorrono alla predisposizione dei programmi biennali di servizio, esercitano le funzioni amministrative proprie, delegate e subdelegate dalla Regione.

4. I piani di bacino costituiscono lo strumento per l'attuazione delle misure di programmazione, amministrative e finanziarie. Essi, tra l'altro devono, contenere la individuazione della rete dei servizi ritenuti necessari per assicurare una funzionale ed integrata organizzazione del trasporto pubblico.

5. Le regioni, disciplinano modalità e termini, per la preventiva verifica di conformità al piano regionale dei trasporti, dei piani di bacino.

6. I programmi di cui al comma 1, lettera *c*), sono trasmessi, entro il 30 aprile dell'anno precedente il biennio considerato da ciascun programma, al CIPET il quale, verificata la compatibilità degli stessi con il Piano generale dei trasporti e con i princìpi enunciati nell'articolo 2, entro il termine di sessanta giorni esprime parere in merito alla ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla presente legge».

4.2 SENESI

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 4.1 da me presentato.

È approvato.

Risulta quindi precluso l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Senesi.

Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, le regioni provvedono ad emanare norme idonee a:

a) fissare gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto, con riferimento anche ai principi comunitari, disciplinando gli esercizi e le strutture aziendali e assicurando il coordinamento tra le diverse tipologie dei servizi;

b) definire, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e delle mobilità, gli ambiti territoriali dei bacini di traffico, facendoli di norma coincidere con il territorio provinciale;

c) fissare i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione dei piani dei bacini di traffico da parte degli enti locali e per assicurarne la coerenza con il piano regionale di trasporto, con particolare riguardo alle aree metropolitane;

d) adottare modalità e strumentazioni atte per una capillare integrazione dei servizi e degli orari, con particolare riferimento alla connessione ed alla intermodalità della rete dei servizi di trasporto;

e) promuovere e sostenere la costituzione di forme associate nella gestione dei servizi tali da realizzare dimensioni organizzative e strutturali che consentano una maggiore economicità ed efficienza della gestione stessa, prevedendo anche l'acquisizione di beni e servizi in comune da parte delle varie gestioni aziendali; determinare consistenze organiche di personale commisurate alle effettive necessità di produzione ed offerta dei servizi di pubblico trasporto;

f) prevedere contratti di programma tra enti locali e le imprese di trasporto pubblico, aventi ad oggetto la definizione degli obblighi di servizio pubblico ed i relativi finanziamenti che non possono essere posti a carico del Fondo di cui all'articolo 3;

g) stabilire l'unificazione dei livelli tariffari per le varie modalità di trasporto a servizio delle aree metropolitane, definite in conformità alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) stabilire le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori.

All'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5.1 BERNARDI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. Per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, le regioni provvedono ad emanare norme idonee a:

a) fissare gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto, con riferimento anche ai principi comunitari, disciplinando gli esercizi e le strutture aziendali e assicurando il coordinamento tra le diverse tipologie dei servizi;

b) promuovere e favorire la costituzione di organismi, società a capitale pubblico e privato, di forme di cooperazione tra imprenditori, per la gestione a livello di bacino o di aree di sub-bacino, della rete dei servizi;

c) adottare modalità e strumentazioni atte per una capillare integrazione dei servizi e degli orari, con particolare riferimento alla connessione e alla intermodalità della rete dei servizi di trasporto;

d) promuovere e partecipare alla formazione di contratti di programma tra enti locali e imprese di trasporto pubblico, ivi compreso l'ente ferrovie dello Stato, aventi ad oggetto la gestione dei servizi, la definizione degli obblighi di servizi pubblico ed il rimborso dei relativi oneri finanziari;

e) stabilire l'adozione di sistemi e livelli tariffari per le varie modalità di trasporto, in grado di consentire l'integrazione tra i vari modi di trasporto o tra i diversi soggetti gestori nell'ambito di uno o più ciascun bacini od aree di servizio.

f) stabilire le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori.

5.2 SENESI

BERNINI, *ministro dei trasporti.* Anche su questo emendamento soppressivo 5.1 il Governo si esprime in senso favorevole.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 5.1 da me presentato.

È approvato.

Resta precluso l'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Senesi.

Passiamo all'esame dell'articolo che segue:

Art. 6.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei programmi di cui all'articolo 4, determina entro il 31 luglio precedente ciascun biennio, con propri decreti adottati ogni due anni, per ciascuna regione, il costo standardizzato del trasporto, inteso quale limite massimo di costo chilometrico di produzione del servizio, e determina il coefficiente di esercizio da rispettare, nell'arco del biennio, inteso quale rapporto tra i ricavi teorici presunti ed il costo standardizzato.

2. Nella determinazione dei costi standardizzati si deve tener conto:

a) dei costi del personale riferiti ad organici-tipo per modalità di trasporto;

b) degli altri costi di esercizio, compatibili con una razionale, efficiente ed economica gestione, avuto riguardo anche ai costi delle altre modalità di trasporto e ad analoghi costi di aziende similari in campo comunitario.

3. Nella determinazione dei ricavi teorici presunti si deve tener conto:

a) della domanda di trasporto, individuando i livelli minimi di utilizzazione dei servizi;

b) di livelli tariffari che assicurino la copertura di tali costi, ad eccezione della quota di costo riferita alla socialità del servizio e alla tutela delle categorie protette dalla legge.

4. Nell'ambito di ogni singola regione potranno essere determinati diversi costi standardizzati dei servizi e coefficienti di esercizio, avuto riguardo alle differenti caratteristiche delle aree servite, urbane ed extraurbane, differenziati in funzione delle categorie e dei modi di trasporto.

A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti che seguono:

Sopprimere l'articolo 6.

6.1 BERNARDI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

1. *Per l'attuazione dei fini di cui al precedente articolo,* il Ministro dei trasporti, sulla base dei programmi di cui all'articolo 4 determina entro il 31 luglio precedente a ciascun biennio, con propri decreti

adottati ogni due anni per ciascuna regione, il costo standardizzato *di riferimento* del trasporto, inteso quale limite massimo di costo chilometrico di produzione del servizio il coefficiente di esercizio da rispettare, nell'arco del biennio, inteso quale rapporto tra i ricavi teorici presunti ed il costo standardizzato.

2. Nella determinazione dei costi standardizzati *di riferimento* si deve tener conto:

a) dei costi del personale riferiti ad organici-tipo per modalità di trasporto;

b) degli altri costi di esercizio, compatibili con una razionale, efficiente ed economica gestione, avuto riguardo anche ai costi delle altre modalità di trasporto e ad analoghi costi di aziende similari in campo comunitario, *comprensivi degli oneri per accantonamenti.*

3. Nella determinazione dei ricavi presunti si deve tener conto:

a) della domanda di trasporto, individuando i livelli minimi di utilizzazione dei servizi;

b) di livelli tariffari che assicurino la copertura di tali costi, ad eccezione della quota di costo riferita alla socialità del servizio e alla tutela delle categorie protette dalla legge.

6.2 SENESI

BERNINI, *relatore dei trasporti.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 6.1, da me presentato.

È approvato.

Resta pertanto precluso l'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Senesi.

Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7.

1. L'ammontare del Fondo di cui all'articolo 3 è determinato dalla legge finanziaria su base biennale in relazione alla determinazione dei coefficienti di esercizio determinati ai sensi dell'articolo 6. Tale ammontare per il biennio 1993-1994 non può essere annualmente superiore a quello stabilito per il 1992, aumentato progressivamente del tasso programmato di inflazione, e dovrà tendere per gli anni successivi ad una progressiva riduzione.

2. A decorrere dalla istituzione del Fondo di cui all'articolo 3 le quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di una misura pari all'importo corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle citate regioni ai servizi di trasporto locale di propria competenza e certificato dalle regioni medesime in complessive lire 531.771.982.000.

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7.1 BERNARDI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

1. In attesa della entrata in vigore delle disposizioni in materia autonomia impositiva, di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158, a decorrere dall'esercizio successivo alla entrata in vigore della presente legge, il fondo per la compensazione degli obblighi di servizio è dotato di una disponibilità finanziaria pari all'importo determinato dal Ministro del tesoro, assommando tutti gli interventi finanziari dello Stato, relativi all'esercizio in corso, per contributi, concorsi, sovvenzioni sugli oneri di gestione, a favore dei servizi di trasporto disciplinari dalla presente legge, ivi compresi, quelli relativi all'applicazione del contratto collettivo degli autoferrotranvieri ed a quelli risultanti dal complesso dei disavanzi di esercizio relativi al 1990 oggetto di assunzione dei mutui come disciplinati dal decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Al fondo come sopra determinato si applicano le variazioni previste dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modifiche con la legge 26 febbraio 1982, n. 52.

3. A decorrere dalla istituzione del Fondo di cui all'articolo 5 lettera *a*), la quota di tributi erariali spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di una misura pari all'importo corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle citate Regioni ai servizi di trasporto locale di propria competenza e certificato dalle Regioni medesime in complessive lire 531.771.982.000.

4. Il fondo di cui al presente articolo viene annualmente ripartito tra le regioni, con decreto del Ministro dei trasporti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto provvede, alla ripartizione del fondo tra le regioni, avuto riferimento:

a) per quanto ai servizi trasferiti o delegati alle regioni con la presente legge, assegnando a ciascuna regione un importo pari a quello risultante delle certificazioni del Ministro dei trasporti per i singoli servizi trasferiti o delegati;

b) per quanto alla somma residua:

per un importo pari al 10 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione;

per un importo pari al 20 per cento in proporzione diretta al numero degli occupati in ciascuna regione;

per un importo pari al 20 per cento in proporzione diretta alla popolazione frequentante la scuola media superiore;

per un importo pari al 10 per cento in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna regione;

per un importo pari al 10 per cento in proporzione diretta alla superficie dei territori classificati collinari e montani;

per un importo pari al 30 per cento da assegnare alle regioni nelle quali insistono le aree metropolitane di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in una relazione ponderata al peso demografico che le predette aree hanno rispetto alla popolazione totale della regione interessata.

5. Ai fini della applicazione dei parametri di cui al comma precedente, il Ministro dei trasporti assume i dati più recenti resi disponibili dall'ISTAT, alla data di effettuazione del riparto.

7.2 SENESI

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 7.1.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 7.1 da me presentato.

È approvato.

Resta pertanto precluso l'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Senesi.

La senatrice Senesi ha poi proposto un emendamento, tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Le regioni, entro il 30 settembre di ciascun anno, procedono all'indizione delle conferenze di servizio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo esame delle proposte formulate dalle autorità di bacino e dai Comuni sedi di servizi urbani, sentite le organizzazioni delle imprese ed aziende di gestione dei servizi, per la determinazione, per l'anno successivo, delle tariffe economiche del trasporto pubblico di interesse locale, distintamente per tipi e modi di trasporto, per condizioni ambientali e di traffico.

2. Le tariffe economiche, sono determinate in funzione della necessità di equilibrio economico delle gestioni e sono calcolate con riferimento:

a) alla quantità dei servizi offerti intesi come posti-chilometro offerti;

b) ai costi obiettivi di produzione del servizio, come risultanti dalle somme dei costi diretti ed indiretti, comunque necessari ed

obiettivamente indispensabili all'espletamento dei servizi stessi, ivi compresi gli oneri per gli accantonamenti destinati al trattamento di fine rapporto (TFR) e al rinnovo dei veicoli e delle attrezzature obsoleti.

3. Le regioni fissano altresì i livelli percentuali minimi di utilizzazione, intesi come posti chilometro occupati nei mezzi di trasporto utilizzati, distintamente per singoli servizi, o gruppi di servizi, anche ai fini dell'ammissione alle compensazioni degli obblighi di servizio di cui al comma precedente.

4. Ai fini di cui sopra, le regioni determinano i tipi di tariffe ed i relativi prezzi minimi, l'entità delle riduzioni per titoli di viaggio ad utilizzazioni multiple o per particolari categorie sociali di utenti. È in facoltà delle città metropolitane, delle province e dei singoli comuni, ognuno nell'ambito delle proprie competenze amministrative disporre l'adozione di maggiori sconti o di ulteriori facilitazioni, previa assunzione degli oneri afferenti le relative compensazioni. Ai prezzi come sopra determinati, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, emana indirizzi e direttive, in ordine alla metodologia ed ai criteri da assumere per la determinazione dei costi obiettivi, da parte delle regioni.

6. Le regioni per i servizi oggetto dei programmi biennali di cui all'articolo 3, determinano annualmente il compenso dovuto per gli obblighi di servizio e tariffari da esse imposti, in armonia con le disposizioni contenute nel Regolamento della Comunità Economica Europea, n. 1191/69.

7. Compete alla regione, con proprie leggi regionali dettare norme intese a disciplinare l'introduzione da parte delle province, delle città metropolitane e dei comuni, per i servizi di rispettiva competenza, delegati e subdelegati, di ulteriori obblighi di servizio o tariffari, anche se non previsti dai singoli programmi biennali, determina l'obbligo a carico degli enti interessati di provvedere alla corresponsione degli oneri di compensazione.

8. Le eventuali perdite o disavanzi di gestione non coperti dalle tariffe, per le quali non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dagli interventi finanziari di compensazione di cui alla presente legge, restano a carico delle singole aziende, imprese o esercizi di trasporto e sono oggetto di piani di risanamento e di ricupero pluriennali.

9. Gli accantonamenti destinati al rinnovo dei veicoli e delle attrezzature obsolete di cui al secondo comma del precedente articolo 8, sono depositate a cura dei soggetti gestori dei servizi in un fondo fruttifero, presso istituti di credito di fiducia del gestore, con vincolo di prelievo subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'autorità di bacino in ordine alla destinazione di uso delle risorse stesse.

10. Le regioni con proprie leggi definiscono, anche in relazioni, alla entità delle perdite o dei disavanzi, gli obiettivi e la durata massima dei piani di risnamento e di ricupero di cui al precedente comma.

Come relatore mi dichiaro contrario a tale emendamento.

BERNINI, *ministro dei trasporti.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice senesi.

Non è approvato.

La senatrice Senesi ha poi proposto un secondo emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*ter.*

1. Su proposta delle regioni interessate, il Ministro dei trasporti, su conforme parere del CIPET, è autorizzato ad assegnare contributi in conto interessi, in misura non superiore al 8,50 per cento dell'investimento per la durata massima di 10, anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dalle regioni o da enti locali, o da soggetti attuatori, per:

a) il concorso nelle spese destinate per la realizzazione di nuove reti di trasporto rapido di massa a guida vincolata, alla costruzione, all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla trasformazione di linee ferroviarie subdelegate ai sensi della presente legge;

b) il concorso nelle spese per la dotazione di impianti di alta tecnologia, atti ad incentivare la intermodalità e la accessibilità alle reti dei servizi;

2. Possono essere ammesse a fruire del contributo di cui al presente articolo, le opere e le dotazioni, oggetto di previsione nei programmi biennale, riconosciute ammissibili dal CIPET in sede di esame di compatibilità con il Piano generale dei trasporti e per le quali sia stata documantata: la utilizzazione dei contributi concessi in precedenza ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 e da qualsiasi altra legge comunque relativa ai trasporti pubblici di cui agli articoli 1 e 2 e la destinazione di una quota, per concorrere all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti e nei servizi di trasporto ed alla accessibilità delle persone a ridotta capacità motoria, deambulanti e non, anche mediante offerta di sistemi di trasporto specifici ad integrazione di quelli tradizionali, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono assegnati agli enti, alle aziende o alle imprese interessate, per il tramite delle regioni, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la conferenza Stato-Regioni prevista dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, la quale deve esprimere il parere entro quarantacinque giorni

dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, provvedere comunque all'emanazione del decreto di assegnazione.

4. Alla dotazione del fondo investimenti per l'esercizio 1992 e per gli esercizi successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in relazione ai programmi di finanziamento sopra indicati.

5. Al numero 22 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «impianto fisso» sono aggiunte le parole «nonchè impianti e veicoli destinati alle altre linee di trasporto pubblico;».

6. Gli accantonamenti destinati al rinnovo dei veicoli e delle attrezzature obsolete di cui al secondo comma del precedente articolo 8, sono depositate a cura dei soggetti gestori dei servizi in un fondo fruttifero, presso istituti di credito di fiducia del gestore, con vincolo di prelievo subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'autorità di bacino in ordine alla destinazione di uso delle risorse stesse».

7.0.2 SENESI

Anche su questo emendamento dichiaro la mia contrarietà.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 7.0.2, presentato dalla senatrice Senesi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo che segue:

CAPO III

DISAVANZI PREGRESSI

Art. 8.

1. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato.

2. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge n. 310 del 1990 siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro in applicazione della normativa sulla finanza locale, la contribuzione statale di cui al comma 1 è comunque determinata con riferimento alla

rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

3. All'attribuzione del contributo statale di cui al presente articolo si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 565 miliardi annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento «Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

A questo articolo sono già stati presentati ed illustrati i seguenti emendamenti:

Art. 8.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Le norme di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonchè di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano anche ai disavanzi dell'esercizio 1991 registrati dalle aziende di trasporto pubbliche e dai servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali e delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione delle Regioni».

8.1 BERNARDI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Lo Stato contribuisce alla copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto esercitate in regime di gestione governativa ed in concessione, di competenza statale, con erogazione straordinaria di 105 miliardi. Il contributo di cui al presente comma sarà attribuito in proporzione all'ammontare dei disavanzi accertati nei bilanci consuntivi 1991 delle aziende anzidette.

5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dell'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, a lire 670 miliardi per il 1993 e 565 miliardi per il 1994 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;

b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.2 BERNARDI

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

1. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi degli art. 2 e 2-*bis*. del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per cento a carico dello Stato.

1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 2-*bis*. del Decreto-legge 31 ottobre 1990, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 1990, n. 403, sono estese alla copertura dei disavanzi ed al ripiano delle perdite del 1991.

2. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli Enti locali ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis*. di cui al comma 1 siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro in applicazione delle normative sulla finanza locale, la contribuzione statale di cui al comma 1 è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

3. All'attribuzione del contributo statale di cui al presente articolo si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

8.3 SENESI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le Regioni a statuto ordinario, i Comuni e le aziende di trasporto pubblico locale sono autorizzati a contrarre mutui per investimenti volti al potenziamento del trasporto pubblico locale. Lo Stato concorre nella misura del 60 per cento agli oneri di ammortamento per capitale ed interessi, nel limite delle risorse destinate dalla legge finanziaria del 1991 al trasporto pubblico locale».

8.4 SENESI, VISCONTI

VISCONTI. L'emendamento 8.4 è già stato illustrato dalla senatrice Senesi il 1° gennaio scorso ed io non ho preso la parola per tornarvi sopra, ma solo per annunciare che, in conformità di una osservazione della Commissione bilancio, lo abbiamo così riformulato:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le Regioni a statuto ordinario, i Comuni e le aziende di trasporto pubblico locale sono autorizzati a contrarre mutui per investimenti volti al potenziamento del trasporto pubblico locale. Lo Stato concorre nella misura del 60 per cento agli oneri di ammortamento per capitale ed interessi, utilizzando una quota parte dello stanziamento complessivo di cui alla lettera *a*) del comma 5 del subemendamento 8.2/2».

8.4 (nuovo testo) SENESI, VISCONTI

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Anch'io per uniformarmi al parere espresso dalla Commissione bilancio ho presentato dei subemendamenti che modificano un'emendamento già illustrato, l'emendamento 8.2. Ne do lettura:

All'emendamento 8.2, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e corrisposto nell'anno 1993».

8.2/1 BERNARDI

All'emendamento 8.2, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 670 miliardi per il 1993 e lire 565 miliardi per il 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)»;

b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992».

8.2/2 BERNARDI

Aggiungo inoltre che il parere del relatore è contrario all'emendamento 8.3 e favorevole all'emendamento 8.4.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presentati, tranne all'8.3 della senatrice Senesi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.1, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 8.2/1, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 8.2/2, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti il mio emendamento 8.2 così come modificato dai due subemendamenti testè approvati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3 presentato dalla senatrice Senesi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, nel nuovo testo, presentato dai senatori Senesi e Visconti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

La senatrice Senesi ha proposto un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 8 il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro delle aree urbane, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, fissa i criteri per il rilevamento organico della utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico ai sensi del quarto comma dell'articolo 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonchè delle velocità di scorrimento della circolazione urbana, nelle Città metropolitane e negli altri centri indicati dalle regioni ai sensi della presente legge.

2. I soggetti interessati, sono tenuti ad adottare le tecnologie e le strumentazioni necessarie, entro i termini fissato con lo stesso decreto ministeriale, utilizzando le risorse di cui al 3 comma, lettera *b*), dal precedente articolo 12.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il termine di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria aventi il fine di:

a) favorire la trasformazione delle Aziende consortili, in Società per azioni, come previste dal secondo comma, lettera *e*) dell'articolo 22, della legge 12 giugno 1990, n. 142;

b) apportare modifiche e semplificazioni, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con il fine di attuare la semplificazione delle procedure amministrative, l'assunzione piena della responsabilità dei soggetti gestori circa il rispetto delle norme di sicurezza, nonchè favorire la introduzione delle innovazioni tecnologiche negli impianti e nelle modalità di esercizio.

8.0.1 SENESI

Su tale emendamento il relatore esprime parere contrario.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dalla senatrice Senesi.

Non è approvato.

La senatrice Senesi ha anche proposto un ulteriore emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*ter*.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151; i provvedimenti amministrative in corso, assunti ai sensi dei predetti articoli continuano ad espletare la loro efficacia.

2. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo 1, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con legge 5 maggio 1989, n. 160 e il secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

3. Sono abrogate altresì tutte le norme comunque contrastanti con la presente legge.

4. Le Regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle norme contenute nella presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8.0.2 SENESI

Anche su questo emendamento il realtore esprime parere contrario.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.0.2, presentato dalla senatrice Senesi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, per l'anno 1992, resta stabilita secondo le disposizioni recate dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, e limitatamente a tale anno viene attribuita alle regioni secondo le modalità ed i criteri di cui alla stessa legge.

Ad esso è stato presentato un nico emendamento, il 9.1 soppresivo dell'articolo. Come i precedenti emendamenti soppressivi di articoli e quello che seguità, anche questo emendamento è stato presentato da me.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 9.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ultimo articolo del provvedimento.

Art. 10.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della presente legge, sono abrogate la legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

A questo articolo è stato presentato esclusivamente il mio emendamento soppressivo.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Anche su questo emenamento il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 10.

Non è approvato.

Resta ora da votare il mio emendamento 0.1 sostitutivo del titolo del provvedimento.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARNIGA. Dichiaro il voto favorevole del Partito socialista sul provvedimento.

VISCONTI. iL Gruppo comunista-PDS dichaira invece la sua astensione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli» (3042), d'iniziativa dei deputati Savio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. *relatore alla Commissione*. L'ordine del «Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli», d'iniziativa dei deputati Savio, Rabino e Torchio, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sarò sempre io a svolgere la relazione su di esso.

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, concede una sanatoria ai rimorchi agricoli di massa superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, mediante la loro ammissione a visita e prova da parte degli uffici della Motorizzazione civile competenti per territorio. Unica condizione è che i possessori di detti veicoli provino la loro conformità ai requisiti di idoneità alla circolazione stradale, nonchè il loro acquisto entro la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 4 maggio 1983.

Se nessuno chiede di intervenire in discussione generale, passiamo all'esame dell'articolo unico che forma il disegno di legge in titolo.

Art. 1.

1. I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di

idoneità alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 20 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti a sanatoria mediante ammissione a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.

2. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1, i possessori dei rimorchi di cui al medesimo comma devono presentare una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante le caratteristiche tecniche, costruttive e di idoneità alla circolazione stradale dei rimorchi o la dichiarazione rilasciata all'atto della vendita da parte della ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche.

BERNINI, *ministro dei trasporti*. Il Governo si dichaira dfavorevole a questo testo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

È approvato.

Poichè in Aula è richiesta la nostra presenza, terminiamo qui la seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA